

# CARTA DEI DIRITTI DEGLI STUDENTI

## TITOLO I – PRINCIPI E TUTELE

- 1) Gli studenti e le studentesse, nella comunità universitaria, sono portatori di diritti senza distinzione di sesso, nazionalità, condizione familiare e sociale, provenienza territoriale, orientamento politico, religioso, affettivo-sessuale, d'identità di genere ed hanno diritto a ricevere un trattamento equo ed imparziale.
- 2) Gli studenti diversamente abili hanno diritto a partecipare pienamente ad ogni fase della vita universitaria.  
L'ateneo provvede a rimuovere gli ostacoli all'integrazione nella comunità universitaria, anche attraverso l'istituzione di un ufficio d'accoglienza, ed a garantire il supporto necessario per venire incontro a specifici bisogni e esigenze.
- 3) L'Università è una comunità di insegnamento, apprendimento e ricerca. È suo compito tutelare il patrimonio culturale, dei saperi e contribuire all'innalzamento del livello delle conoscenze scientifiche e umanistiche e trasmetterle alle nuove generazioni. È altresì suo compito formare le nuove generazioni al libero esercizio del pensiero e al senso della responsabilità sociale delle proprie funzioni attuali e future.
- 4) Ciascuno studente ha diritto di effettuare periodi di studio all'estero. L'Università deve, in virtù del principio di internazionalizzazione, garantire agli studenti tale diritto, attraverso l'erogazione di borse di studio e la predisposizione di percorsi formativi atti al riconoscimento dei crediti regolarmente acquisiti nelle Università estere.
- 5) A tutti gli studenti sono riconosciute le libertà di pensiero, coscienza ed opinione.  
Tali libertà includono la manifestazione delle proprie convinzioni individualmente o collettivamente. Tale diritto si estrinseca anche nel ricevere o comunicare informazioni ed idee, avvalendosi di tutti gli strumenti necessari.  
A tal fine hanno diritto ad affiggere, su appositi spazi che l'università ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili, pubblicazioni, testi o comunicati che non siano lesivi della dignità altrui.
- 6) Tutti gli studenti hanno il diritto di associarsi ed organizzarsi collettivamente, per fini non contrari alla legge, e riunirsi in assemblea nei luoghi dell'università.
- 7) Tutti gli studenti hanno il diritto di accedere a percorsi formativi di ogni livello, a prescindere dalle condizioni economiche e sociali. È responsabilità dell'Ateneo garantire il corretto accesso ai percorsi suddetti e salvaguardare le propedeuticità che li caratterizzano.
- 8) Gli studenti hanno diritto ad una didattica qualificata e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi formativi, culturali e professionalizzanti del corso di studio.
- 9) Tutti gli studenti hanno il diritto ad avere luoghi dell'Ateneo dedicati alle attività sociali, di studio e di confronto collettivo.
- 10) Tutti gli studenti, attraverso le rappresentanze studentesche, hanno diritto di denunciare violazioni della presente carta agli organi competenti, al Garante degli Studenti, o al Garante di Ateneo ove questa figura non sia prevista, ed al Rettore.  
Tutti gli studenti hanno diritto a rivolgersi al Garante degli Studenti che è a disposizione di questi per assisterli nell'esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami o doglianze.
- 11) Tutti gli studenti hanno diritto ad una tassazione progressiva rispetto al reddito, tenendo conto della capacità contributiva di ciascuno.  
La contribuzione complessiva deve sempre rispettare le soglie ed i criteri previsti dalla legge. È fatto obbligo di portare a conoscenza degli studenti gli indici ed i meccanismi di calcolo delle tasse totali da versare, secondo una logica di massima trasparenza.  
Tale informazione deve essere notificata agli studenti con un congruo anticipo rispetto alla data di scadenza di ogni singolo pagamento.
- 12) L'amministrazione universitaria è improntata al rispetto dei canoni di buon andamento, trasparenza ed imparzialità.

- 13) Ciascuno studente ha diritto all'elettorato attivo e passivo all'interno dell'Ateneo, purché sia in regola con l'iscrizione ed il pagamento delle tasse universitarie.

## TITOLO II – DIDATTICA

- 14) Gli studenti hanno diritto ad una didattica organizzata e svolta dal titolare dell'insegnamento finalizzata al raggiungimento degli obiettivi formativi e ai risultati attesi.
- 15) Gli studenti hanno diritto di frequentare corsi di recupero organizzati dai Dipartimenti di appartenenza, nel caso vengano riscontrate lacune nella loro preparazione attraverso prove di ingresso ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale e quelli a ciclo unico, ove previste. Tali corsi devono essere tenuti in orari compatibili con l'orario di lezione e prima dalla sessione d'esame. Gli studenti possono scegliere se sostenere la prova di verifica, ove prevista, subito dopo la conclusione del corso di recupero o durante le sessioni d'esame nell'arco del primo anno. Se lo studente non supera la valutazione ha diritto ad ulteriori prove.
- 16) Gli studenti hanno diritto di inserire attività formative a loro scelta in base ai loro interessi all'interno dei piani di studio e dove previsto di scegliere discipline complementari, nei limiti stabiliti dagli ordinamenti didattici con la preventiva approvazione da parte della competente struttura didattica. Deve essere al contempo garantito agli studenti il diritto di proporre eventuali attività formative da inserire nei rispettivi corsi di studio, previa approvazione da parte della commissione paritetica della didattica.
- Gli studenti hanno diritto ad organizzare attività culturali e seminari con l'appoggio materiale dell'Ateneo, nel rispetto della normativa vigente.
- 17) Gli studenti hanno diritto ad attività di orientamento e tutorato. I Corsi di studio e i Dipartimenti provvedono a distribuire tali attività tra il personale docente, quale parte integrante dei rispettivi carichi didattici.
- 18) Gli studenti hanno diritto di vedersi assegnato, al momento dell'iscrizione, un tutor-docente che li segua per tutto il percorso di studio.
- 19) Gli studenti diversamente abili hanno diritto ad essere affiancati da personale qualificato.
- 20) Gli studenti hanno diritto ad essere ricevuti dai docenti presso le strutture dell'Ateneo, in orari di ricevimento comunicati ad inizio anno, almeno un giorno di ricevimento la settimana, per una durata non inferiore a due ore, da tenersi nelle strutture dell'Ateneo nell'arco dell'anno accademico ed in caso di necessità a prendere appuntamento con i docenti per essere ricevuti in orari diversi. Tali orari devono essere affissi in bacheca e pubblicati sui siti internet del Dipartimento o dei Corsi di Studio.
- 21) Gli studenti hanno il diritto di seguire le lezioni, le esercitazioni di laboratorio senza sovrapposizione con le attività di tirocinio. Le lezioni, le esercitazioni di laboratorio ed i tirocini devono svolgersi preferibilmente in orari compatibili con quelli della mobilità studentesca e le esigenze di studio. In ogni caso gli insegnamenti relativi allo stesso anno di corso non devono sovrapporsi.
- 22) La rilevazione della frequenza con firme o altro sistema alle lezioni è consentita esclusivamente nei corsi di studio che ne prevedono l'obbligo.
- 23) E' auspicabile che l'attività della amministrazione universitaria sia volta ad adeguare le strutture al numero dei studenti non viceversa. Gli studenti hanno diritto a strutture didattiche idonee che consentano una reale fruizione dei corsi, delle biblioteche e dei laboratori. Devono essere garantite aule, biblioteche e spazi studio convenientemente attrezzati, laboratori funzionanti e accessibili. L'Ateneo deve attrezzare un numero sufficiente di aule informatiche e adeguata copertura WI-FI per garantire agli studenti l'accesso alle reti telematiche. L'Ateneo deve al contempo garantire che i Dipartimenti dispongano di un sito web con funzioni consultive e informative nei confronti degli studenti iscritti. Deve essere rimossa ogni barriera architettonica che possa impedire la frequenza dei corsi, la partecipazione agli esami, l'accesso alla biblioteca e agli spazi universitari.
- 24) Gli studenti che partecipano ad attività di seminari, convegni o progetti riconosciuti affini dal Consiglio di Dipartimento di appartenenza, hanno diritto di chiedere il riconoscimento in CFU delle ore svolte secondo i rispettivi ordinamenti didattici.

- 25) Ogni disciplina d'esame deve disporre di un programma quantitativamente proporzionato al numero di CFU corrisposti.
- 26) Nel caso in cui le competenti strutture didattiche, in corso d'anno, apportino modifiche all'offerta formativa o all'erogazione dei corsi, gli studenti interessati hanno diritto di modificare il proprio percorso di studio, per quanto concerne la parte modificata del proprio programma.
- 27) Gli studenti hanno il diritto di concordare l'argomento della prova finale con il docente relatore. Hanno altresì il diritto a portare a compimento il lavoro per la prova finale in tempi proporzionati al numero di CFU per essa previsti dall'ordinamento didattico del proprio Corso di Studi.
- 28) Gli studenti hanno diritto di accedere ai dati statistici, elaborati dagli uffici competenti relativi agli esiti dei percorsi formativi, nel rispetto della normativa vigente.
- 29) Gli studenti stranieri hanno diritto a migliorare il loro livello di conoscenza della lingua italiana tramite appositi corsi organizzati gratuitamente dall'Università.

### TITOLO III – MODALITÀ D'ESAME E VALUTAZIONE

- 30) Per ogni anno accademico per ciascun insegnamento ogni studente ha diritto ad un numero minimo di **6** appelli all'interno dei quali sono compresi quelli straordinari per gli studenti fuori corso. E' diritto di tutti gli studenti, indipendentemente dal Corso di Studio frequentato, usufruire della stessa modalità di trattamento quanto a fissazione degli appelli per le discipline insegnate.
- 31) E' diritto degli studenti poter sostenere tutti gli esami, per i quali abbiano acquisito la frequenza, in ogni sessione e in tutti gli appelli, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di presenza previste dall'ordinamento degli studi. Tali appelli devono essere posti ad intervalli di almeno due settimane. Le date degli appelli d'esame relativi a corsi appartenenti allo stesso semestre e allo stesso anno di corso non possono sovrapporsi.
- 32) Gli studenti hanno diritto, prima dell'inizio dei corsi, di avere tutte le informazioni relative alla prova d'esame, al materiale didattico e all'eventuale svolgimento di esoneri intermedi, o legati a moduli. L'accesso a tale materiale, attraverso la biblioteca, le segreterie didattiche e/o siti internet del Dipartimento deve essere garantito, aggiornato e gratuito. In ogni caso la preparazione ed il sostenimento dell'esame non possono essere vincolati alla verifica dell'utilizzo, da parte dello studente, di uno specifico libro di testo. La prova d'esame deve vertere sul programma del corso, opportunamente divulgato e i relativi contenuti devono essere presenti nel materiale didattico indicato dal docente e pubblicato nel sito internet del Dipartimento.
- 33) Nel caso in cui lo studente non condivida la valutazione della commissione esaminatrice ha diritto di ritirarsi, senza che sia trascritto negli atti relativi alla propria carriera. L'esame in tal caso può essere annotato come "non concluso" soltanto per fini statistici, garantendo l'anonimato dello studente.
- 34) Gli studenti, fatto salvo il giudizio della commissione, hanno diritto di conoscere gli elementi di giudizio e i parametri di valutazione che hanno portato all'esito della prova d'esame. In caso di prova scritta è obbligo del docente mettere lo studente che ha sostenuto la prova nelle condizioni di prendere visione del proprio elaborato e di conoscere le modalità di correzione della prova suddetta. Qualora la prova d'esame fosse svolta in più esoneri è altresì obbligo del docente mettere lo studente nelle condizioni di conoscere le rispettive modalità di valutazione e le correzioni prima dell'esonero successivo.  
Il docente deve garantire una prova d'esame imparziale, trasparente e coerente con gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento dei corsi.
- 35) La valutazione del profitto degli studenti non deve essere in alcun modo effettuata sul rendimento di precedenti esami. È diritto dello studente consegnare il libretto alla conclusione dell'esame per l'identificazione e, in caso di esito positivo, per la verbalizzazione dello stesso. L'esame deve essere svolto pubblicamente.
- 36) Gli studenti hanno diritto ad iscriversi all'anno di corso successivo indipendentemente dal tipo di esami sostenuti e dal numero di crediti acquisiti fermo restando la possibilità di iscriversi come studente ripetente.

- 37) Gli studenti hanno diritto di conoscere il calendario degli esami e le date degli appelli, all'inizio di ogni anno accademico. Ciascuna modifica del calendario degli appelli dei dipartimenti deve essere motivata e comunicata tempestivamente. A tali modifiche deve essere data un'adeguata pubblicità atta a garantire un'effettiva conoscenza da parte degli studenti e a consentire loro una corretta organizzazione. Le date degli appelli non possono essere in nessun caso anticipate.
- 38) Ogni dipartimento ha l'obbligo di istituire almeno **tre** sessioni di laurea per ogni anno accademico le cui date devono essere pubblicate in concomitanza al calendario degli appelli e riceverne una adeguata divulgazione.  
Ciascuno studente ha diritto di scegliere l'argomento della tesi di laurea in sintonia con le valutazioni del docente interessato ed avere tutti gli strumenti idonei per portarla a compimento. La valutazione della tesi e della carriera dello studente in ogni caso non deve essere vincolata ai tempi di stesura della laurea.
- 39) Ad ogni studente deve essere consentita la facoltà di poter sostenere anche l'ultimo esame rimasto nell'appello d'esame immediatamente precedente alla sessione di laurea. E' cura del consiglio del dipartimento far sì che nei mesi che prevedono le sessioni di laurea le date degli appelli siano disposte in maniera funzionale.
- 40) L'Università deve dotarsi di un sistema di valutazione della didattica da parte degli studenti, garantendone l'anonimato. Le schede per la valutazione compilate dagli studenti sono esaminate dal Nucleo di Valutazione d'Ateneo e dalle Commissioni Paritetiche di ciascun Dipartimento. La pubblicazione dei risultati, insegnamento per insegnamento, deve essere garantita per tutti i corsi di laurea.

#### **TITOLO IV – TIROCINI E STAGE**

- 41) Gli studenti hanno diritto ad effettuare stage e tirocini affini al Corso di Studi frequentato e propedeutici alla propria formazione professionale, secondo le finalità stabilite dalle strutture competenti, nel rispetto dei tempi di studio, di vita e delle condizioni socio economiche dello studente. Le convenzioni stipulate con le strutture di tirocinio devono attenersi alla presente carta e devono prevedere orari compatibili con le esigenze degli studi e devono escludere i turni di notte. Nel caso di tirocinio gli studenti non possono in ogni caso essere utilizzati per sostituire personale della struttura ospitante. Il Direttore di Dipartimento, in accordo con il responsabile della struttura, vigila sul rispetto di tale norma.
- 42) Gli studenti hanno diritto di essere seguiti e guidati, nello svolgimento delle mansioni e delle attività formative presso le strutture ospitanti il tirocinio o lo stage, da un tutore individuato tra i docenti universitari indicato dalle competenti strutture didattiche e da un tutore individuato dalla struttura ospitante.
- 43) Gli studenti nelle strutture di tirocinio ospitanti, siano esse pubbliche o private, hanno diritto
- a. copertura assicurativa per infortuni e verso terzi;
  - b. svolgere il tirocinio di norma nei giorni feriali, all'interno del periodo didattico Settembre-Luglio a meno che non sia diversamente previsto dai Regolamenti didattici dei corsi di studio;
  - c. svolgere le attività di tirocinio in orari diversi da quelli destinati alla didattica frontale;
  - d. svolgere un monte ore corrispondente al numero di crediti indicato nell'ordinamento didattico del corso;
  - e. Lo studente può richiedere che l'attività di tirocinio non duri per più di 5 ore al giorno. Il raggiungimento dei luoghi di tirocinio obbligatori fuori dalla sede dell'Ateneo deve essere garantito dall'Università.
- 44) Gli studenti hanno diritto ad una sospensione dai turni di tirocinio di almeno 7 giorni feriali prima dell'appello d'esame, le cui date vengono stabilite contestualmente alla pubblicazione del calendario degli appelli d'esame. Il controllo del regolare svolgimento delle attività di tirocinio è affidato ai tutori di cui all'art 40 i quali, in caso di inosservanza dei precedenti articoli, sono tenuti a segnalarla alla commissione paritetica del Dipartimento interessato.

- 45) Gli studenti hanno diritto di valutare le strutture e le attività di tirocinio attraverso questionari anonimi, distribuiti in ciascun periodo didattico dal Dipartimento di appartenenza. I risultati dei questionari anonimi riferiti anche alla struttura ospitante, esaminati dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo e dalle Commissioni Paritetiche di ciascun Dipartimento, sono resi pubblici presso le strutture dell'Ateneo. Gli obiettivi previsti relativi a periodi di tempo definiti, sono certificati dai docenti o dai responsabili delle strutture di tirocinio al termine di ogni periodo prestabilito.
- 46) Qualora una particolare tipologia di tirocinio non renda possibile il rispetto delle norme prescritte in materia di giorni e di orari di svolgimento, può essere stipulata una convenzione apposita. La stipula, l'approvazione e l'attivazione di una convenzione che deroghi dalle norme prescritte dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole del Consiglio degli Studenti o di una sua apposita commissione. In questi casi lo schema di convenzione deve riportare esplicitamente le ragioni che giustificano la introdotta deroga.

## **TITOLO V – STUDENTI LAVORATORI**

- 47) Gli studenti che attestino, con opportuna certificazione, la loro condizione di lavoratori, possono concordare con le strutture didattiche competenti le modalità di didattica, di studio, d'esame, adeguate alle loro esigenze. Qualora, nel corso dell'anno accademico, sopraggiungano mutamenti inerenti la sua condizione lavorativa, lo studente lavoratore ha facoltà di modificare ulteriormente il piano di studi precedentemente concordato.
- 48) Gli studenti lavoratori, ai sensi della normativa vigente, hanno diritto di vedersi riconosciute le attività lavorative svolte come attività di tirocinio, purché attinenti alle finalità didattiche del Corso di Laurea di appartenenza, previo parere della struttura didattica competente.
- 49) Nessuna distinzione né riguardo al programma né alla modalità d'esame può essere operata fra studenti lavoratori e non.
- 50) Gli studenti lavoratori hanno diritto di concordare con il docente un orario di ricevimento che tenga conto delle esigenze di entrambi.

## **TITOLO VI – RAPPRESENTANZA STUDENTESCA**

- 51) Gli studenti hanno diritto ad essere rappresentati in tutti i consessi dell'Ateneo preposti a prendere decisioni riguardanti la componente studentesca, secondo le norme di legge dello Statuto.
- 52) I rappresentanti eletti dagli studenti hanno diritto di partecipare ai lavori dei Consigli o Commissioni in cui sono stati eletti o nominati. In caso di concomitanza con lezioni o attività di laboratorio e tirocinio con frequenza obbligatoria, l'assenza viene giustificata e non rientra nel computo delle assenze dello studente, purché il rappresentante partecipi ai suddetti consessi. In caso di concomitanza con esami il rappresentante può concordare con il presidente della commissione esaminatrice il rinvio dell'appello, purché partecipi al consesso di appartenenza.
- 53) Le associazioni di rappresentanza studentesca presente negli organi universitari hanno diritto di usufruire dei fondi e delle risorse ad esse destinati dall'Università, secondo le modalità previste dai regolamenti interni dell'Ateneo.
- 54) La rappresentanza studentesca ha diritto a spazi dedicati ed attrezzature all'interno di ogni Facoltà.
- 55) La rappresentanza studentesca ha diritto all'accesso gratuito agli atti relativi alle proprie funzioni, ferma restando la normativa vigente.
- 56) I rappresentanti degli studenti hanno diritto ad essere informati preventivamente sui contenuti, sugli orari e sulla sede dei consessi in cui sono stati eletti.

**TITOLO VII – APPROVAZIONE E MODIFICHE DELLA CARTA E DISPOSIZIONI FINALI**

- 57) La presente Carta, entra in vigore a seguito dell'approvazione del Senato Accademico, affiancandosi ai regolamenti esistenti. Restano salve le tutele inerenti i diritti degli studenti.
- 58) La presente Carta può essere emendata su istanza del Consiglio degli Studenti, che delibera una proposta di modifica a maggioranza qualificata dei due terzi, cui segue la delibera attuativa del Senato Accademico. Ogni attuazione, regolamentazione e specificazione della presente carta deve avvenire previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio degli Studenti.
- 59) Tutti gli atti e documenti richiesti dagli studenti per l'attuazione della presente Carta e per l'esercizio dei diritti connessi sono esenti da tasse, bolli e qualunque tipo di imposte.